



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013 (03.12)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0204 (COD)**

---

**16991/13  
ADD 1**

**JUSTCIV 291  
CODEC 2756**

**ADDENDUM ALLA NOTA**

---

della: Presidenza

al: Consiglio

---

n. prop. Comm.: 13260/11 JUSTCIV 205 CODEC 1280

---

nn. docc. precc.: 16571/13 JUSTCIV 275 CODEC 2660 ADD 1

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale  
- Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni il testo degli articoli e di taluni considerando della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 5 e 6 dicembre 2013.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

## Capo 1

### Oggetto, campo di applicazione e definizioni

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una procedura europea (...) che consente al creditore di ottenere un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito "**ordinanza di sequestro conservativo**" o "**ordinanza**") che impedirà<sup>1</sup> **di mettere a rischio la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il ritiro fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza** di somme detenute **dal debitore o in suo nome** in un conto bancario **mantenuto in uno Stato membro**.
2. Dell'**ordinanza di sequestro conservativo** può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti (...) di sequestro conservativo previsti dalla **legislazione nazionale degli** (...) Stati membri.

---

<sup>1</sup> L'articolo 1 potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue (sulla base dei considerando 6 e 8 della proposta della Commissione):

*Un creditore dovrebbe poter ottenere **un provvedimento cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo** per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore in **un conto bancario mantenuto in uno Stato membro** se sussiste il rischio che (...) senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato nei confronti del debitore sia impedita o resa assai più difficile. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe consentire di impedirne l'utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate ad effettuare pagamenti dal conto in questione, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l'utilizzo di una carta di credito.*

*La procedura istituita con il presente regolamento deve **servire come un mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, (...) che rimane libero di avvalersi di ogni altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale.***

## Articolo 2

### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale **nei casi transnazionali quali definiti all'articolo 3**, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, **né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii")**.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:  
**a bis) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;**  
**[a ter) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;]**
  - a) **i crediti nei confronti del debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini<sup>2</sup>;**
  - b) la sicurezza sociale;
  - c) l'arbitrato.

---

<sup>2</sup> L'articolo 2, paragrafo 2, potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue (sulla base del considerando 9 della proposta della Commissione):

*È auspicabile che il campo di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi (...) a crediti vantati nei confronti del debitore nel contesto della procedura d'insolvenza. Ciò implica che non potrà essere emessa alcuna ordinanza di sequestro conservativo nei confronti del debitore una volta aperta una procedura di insolvenza a suo carico ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza. D'altra parte, l'esclusione dovrebbe consentire al curatore fallimentare, che cerchi di recuperare pagamenti pregiudizievole effettuati dal debitore a terzi, di avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo a garanzia del recupero.*

3. Il presente regolamento non si applica ai conti bancari che sono esenti<sup>3</sup> da sequestro ai sensi della legge (...) dello Stato membro in cui è **mantenuto** il conto, né ai **conti mantenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all'articolo 2, lettera a)** della direttiva 98/26/CE<sup>4</sup>.
4. (...)
5. **Il presente regolamento non si applica ai conti bancari detenuti da e presso banche centrali ove agiscono in veste di autorità monetarie.**

*Articolo 3*

*(...) Casi transnazionali<sup>5</sup>*

1. Ai fini del presente regolamento, (...) un caso è transnazionale se **il conto o i conti bancari** su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo **sono (...)** **mantenuti** in uno Stato membro che non sia:
- a) **lo Stato membro dell'autorità giudiziaria cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 6, o**
- b) **lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.**

---

<sup>3</sup> Si potrebbe chiarire nei considerando che "i conti che sono esenti da sequestro ai sensi della legge dello Stato membro in cui è mantenuto il conto" includono i conti su cui non si può effettuare il sequestro conservativo con un provvedimento equivalente a livello nazionale.

<sup>4</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1988, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

<sup>5</sup> L'articolo 3 potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue:

*È opportuno che il presente regolamento si applichi soltanto ai casi transnazionali e dia una definizione di caso transnazionale in questo particolare contesto.*

*A titolo esemplificativo, un caso transnazionale si configura quando l'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza di sequestro conservativo è mantenuto in un altro Stato membro.*

*Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al sequestro conservativo di conti bancari mantenuti nello Stato membro dell'autorità giudiziaria cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo se il creditore è anch'esso domiciliato in tale Stato membro, anche se il creditore presenta nello stesso tempo domanda di sequestro conservativo riguardante uno o più conti bancari mantenuti in un altro Stato membro. In tal caso, il creditore dovrebbe presentare due domande distinte (una per l'ordinanza di sequestro conservativo ed una per un provvedimento nazionale).*

2. **La data di riferimento per stabilire se un caso è transazionale è la data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l'autorità giudiziaria competente ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo.**

*Articolo 4*

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) “conto bancario” o **"conto"**: qualsiasi conto bancario contenente **somme** detenuto presso una banca a nome del **debitore** o di un terzo per conto del **debitore**;
- (2) **"banca"**: **un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013<sup>6,7</sup> comprese le succursali (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, dello stesso regolamento), di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE<sup>8</sup>, all'esterno dell'Unione se tali succursali sono ubicate nell'Unione;**

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>7</sup> A fini di chiarezza i considerando potrebbero indicare che gli enti creditizi ai sensi della presente definizione sono imprese la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto e pertanto non includono enti che non raccolgono depositi (ad es. gli enti che forniscono finanziamenti alle esportazioni e ai progetti di investimento o ai progetti nei paesi in via di sviluppo o gli enti che forniscono servizi relativi ai mercati finanziari).

<sup>8</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27. 6.2013, pag. 338).

- (3) (...)
- (4) *(inserito nel punto 5)*
- (5) **"contante": il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario<sup>9</sup>;**
- (6) **"Stato membro in cui è mantenuto il conto bancario":**
- a) lo Stato membro indicato nell'IBAN (**numero di conto bancario internazionale**) del conto bancario;
- b) per un conto bancario **senza IBAN**, lo Stato Membro **in cui** la banca **presso la quale è depositato il conto ha la sua sede sociale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, lo Stato membro in cui è ubicata la filiale<sup>10</sup>;**
- (7) **"credito": un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o un credito relativo al pagamento di un importo di denaro da determinarsi derivante da una transazione o da un evento già verificatosi a condizione che tale credito sia azionabile davanti ad un'autorità giudiziaria<sup>11</sup>;**

---

<sup>9</sup> Questa definizione corrisponde alla definizione di "contante" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

<sup>10</sup> Questo punto mira a recepire nel progetto di regolamento la filosofia dell'articolo 19 del regolamento Roma I (regolamento (CE) n. 593/2008).

<sup>11</sup> L'articolo 4 potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue:  
***Ci si dovrebbe avvalere dell'ordinanza di sequestro conservativo a fini di garanzia di crediti già esigibili. Parimenti, ci si dovrebbe altresì avvalere dell'ordinanza per crediti non ancora esigibili purché discendano da una transazione o da un evento che ha già avuto luogo e se ne possa stabilire l'importo, compresi i crediti rientranti nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi e azioni di risarcimento danni o di restituzione, nascenti da illecito penale.***  
(L'ultima parte del presente considerando ricalca l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento Bruxelles I (regolamento (UE) n. 1215/2012).

- 7 bis) "creditore": una persona fisica domiciliata in uno Stato membro o una persona giuridica domiciliata in uno Stato membro o qualsiasi altro soggetto domiciliato in uno Stato membro<sup>12</sup> che ha la capacità di stare in giudizio in conformità del diritto di uno Stato membro domiciliato in uno Stato membro, che richiede, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito ai sensi del punto 7;**
- 7 ter) "debitore": una persona fisica o una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio in conformità del diritto di uno Stato membro, contro cui il creditore mira ad ottenere, o ha già ottenuto, un'ordinanza di sequestro conservativo riguardante un credito ai sensi del punto 7;**

---

<sup>12</sup> Il campo di applicazione geografica del regolamento proposto sarà ulteriormente chiarito tramite considerando che potrebbero essere formulati nella maniera seguente:

*il presente regolamento si applica soltanto agli Stati membri che sono ad esso vincolati in conformità dei trattati. La procedura per l'ottenimento di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto essere disponibile soltanto per i creditori domiciliati in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento e le ordinanze emesse ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere collegate soltanto al sequestro conservativo di conti bancari mantenuti in tale Stato membro.*

*A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.*

*A norma degli articoli 1 e 2 del suddetto protocollo n. 21 il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolato né soggetto alla relativa applicazione. Fatta salva tuttavia la possibilità che il Regno Unito notifichi l'intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell'articolo 4 del suddetto protocollo.*

*Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolata né soggetta alla relativa applicazione.*

Inoltre il campo di applicazione geografica del regolamento sarà chiaro per gli utilizzatori anche nei modelli normalizzati che, nei rispettivi punti che indicano il domicilio del creditore, l'ubicazione del conto bancario e l'ubicazione dell'organo giurisdizionale/autorità interessati, elencheranno soltanto quegli Stati membri che sono vincolati dal regolamento in conformità dei trattati.

- (8) “decisione giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale **degli** Stati membri, compresa **una decisione sulla** determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- (9) (...)
- (10) "transazione giudiziaria": la transazione approvata dall'autorità giudiziaria **di uno Stato membro** o conclusa davanti all'autorità giudiziaria **di uno Stato membro** nel corso di un procedimento;
- (11) “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
- a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e
  - b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;
- (12) “Stato membro d'origine”: lo Stato membro in cui è stata emessa **l'ordinanza di sequestro conservativo**;
- (13) “Stato membro dell'esecuzione”: lo Stato membro in cui è **mantenuto** il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;
- (14) "autorità **d'informazione**": l'autorità che uno Stato membro (...) ha designato come competente a ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario **o sui conti bancari del debitore ai sensi dell'articolo 17**;

- (14 bis) **"autorità competente": l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato come competenti per la ricezione, la trasmissione o la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafi 3, 5 e 6, dell'articolo 27, paragrafo 1 ter, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 28 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 35 ter, paragrafo 5, lettera a);**
- (15) "domicilio": il domicilio determinato a norma degli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>13</sup>.

## **Capo 2**

### **Procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo**

#### *Articolo 5*

#### *Accessibilità*

1. **Il creditore può avvalersi dell'ordinanza di sequestro conservativo nei casi seguenti:**
  - a) **prima che il creditore inizi la causa di merito, in uno Stato membro, contro il debitore (...)** o in qualsiasi momento durante tale procedimento **fino al momento in cui è emessa la decisione giudiziaria o fino alla conclusione di una transazione giudiziaria;**
  - b) (...)
  - c) (...) dopo che il **creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato.**
2. *(spostato alla lettera c) sopra)*

(...)

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

## Articolo 6

### Competenza giurisdizionale

1. (...)
2. **Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a pronunciarsi sul (...) merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili<sup>14</sup>. (...)**
3. (...)
4. **In deroga al paragrafo 2, se il debitore è un consumatore che ha concluso un contratto con il creditore per uno scopo che può essere considerato estraneo all'attività commerciale e professionale del debitore, sono competenti per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo inteso a garantire un credito relativo a tale contratto unicamente le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.**
- 5<sup>15</sup>. (...) Ove il **creditore** abbia **già** ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria (...), le autorità giudiziarie **dello Stato membro** in cui è stata **emessa** la decisione giudiziaria o in cui la transazione giudiziaria è stata **approvata** o conclusa **sono competenti ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nella decisione o nella transazione giudiziaria.**
- 6<sup>16</sup>. Ove il **creditore** abbia ottenuto un atto pubblico (...), le **autorità giudiziarie all'uopo designate** nello Stato membro **in cui è stato** redatto l'atto pubblico **sono competenti ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo per il credito specificato nell'atto pubblico.**

---

<sup>14</sup> L'articolo 6 potrebbe essere chiarito tramite un considerando formulato come segue (sulla base della prima frase del considerando 11 della proposta della Commissione):

*Per garantire (...) uno stretto legame tra il **procedimento dell'ordinanza di sequestro conservativo** e il **procedimento di merito**, la competenza **internazionale** per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo spetta alle autorità giudiziarie dello Stato membro **le cui autorità giudiziarie sono competenti a pronunciarsi sul merito.***

<sup>15</sup> Articolo 14, paragrafo 1 della proposta della Commissione.

<sup>16</sup> Articolo 14, paragrafo 2 della proposta della Commissione.

1. **Fatto salvo il paragrafo 1 bis, l'autorità giudiziaria emette l'ordinanza di sequestro conservativo (...) allorché il creditore ha presentato prove sufficienti per dimostrare all'autorità giudiziaria l'urgente necessità di una misura cautelare nella forma (...) di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa assai più difficile (...)**<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> L'articolo 7 potrebbe essere chiarito tramite un considerando formulato come segue (sulla base del considerando 12 della proposta della Commissione):

*Le condizioni per emettere l'ordinanza di sequestro conservativo (...) dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l'interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza (...) e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso dello strumento.*

*Di conseguenza, allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di ottenere una decisione, l'autorità giudiziaria alla quale è presentata la domanda dovrebbe convincersi, sulla base delle prove fornite dal creditore, che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.*

*Inoltre, il creditore dovrebbe in tutti i casi, anche dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, dimostrare in modo adeguato all'autorità giudiziaria che il credito vantato necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza tale ordinanza, vi è il pericolo che l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura possa essere compromessa o resa assai più difficile, poiché esiste il rischio concreto che, al momento in cui il creditore ottiene l'esecuzione di una decisione giudiziaria esistente o futura, il debitore possa aver già dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o ne abbia disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un'azione insolita.*

*L'autorità giudiziaria dovrebbe valutare le prove fornite dal creditore relative all'esistenza di un tale rischio. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, la condotta del debitore in relazione al credito vantato nei suoi confronti dal creditore o in una precedente controversia tra le parti, la storia creditizia del debitore, la natura dei beni del debitore e ogni eventuale azione recente intrapresa dal debitore in relazione ai suoi beni. Nel valutare le prove, l'autorità giudiziaria può considerare il fatto che le spese e i ritiri dai conti bancari effettuati dal debitore per sostenere il normale svolgimento della sua attività economica o le spese familiari ricorrenti non siano di per sé insoliti. Il mero mancato pagamento o la mera contestazione del credito o il mero fatto che il debitore abbia più di un creditore, non dovrebbero essere considerati, di per sé, prove sufficienti per giustificare l'emissione di un'ordinanza. Né dovrebbe costituire motivo sufficiente per l'emissione di un'ordinanza il mero fatto che la situazione finanziaria del debitore sia difficile o si stia deteriorando. Tuttavia l'autorità giudiziaria può tenere conto di tali fattori nella valutazione globale dell'esistenza del rischio.*

<sup>18</sup> Corrisponde al precedente articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e al precedente articolo 14 bis.

- 1 bis.** Qualora il **creditore non** abbia **ancora** ottenuto **in uno Stato membro** una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico **che impongono al debitore di pagare il credito vantato, il creditore presenta anche (...) prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la domanda del creditore relativa al credito vantato nei confronti del debitore (...)<sup>19</sup> sarà verosimilmente accolta nel merito.**
2. (...)

#### *Articolo 8*

##### *Domanda di ordinanza di sequestro conservativo*

1. Le domande di **ordinanza di sequestro conservativo** sono presentate con il **modulo definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.**
2. Questa domanda comprende le seguenti informazioni:
  - a bis) il nome e l'indirizzo** dell'autorità giudiziaria **presso la quale è stata presentata** la domanda;
  - a) **le generalità del creditore:** nome ed estremi (...) e, se del caso, **nome ed estremi del rappresentante del creditore,** e:
    - i) **qualora il creditore sia una persona fisica, data di nascita e, se del caso e se disponibile<sup>20</sup>, il numero di identificazione personale o di passaporto;**  
**oppure**
    - ii) **qualora il creditore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio in conformità del diritto di uno Stato membro, lo Stato di costituzione/formazione/registrazione e il numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo di costituzione/formazione/registrazione (...);**

---

<sup>19</sup> Integra l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del testo precedente.

<sup>20</sup> Si richiama l'attenzione sul fatto che la terminologia è stata allineata alla formulazione utilizzata nei moduli standard del regolamento Bruxelles I (rifusione) e che questa disposizione va letta alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1 bis, secondo cui l'autorità giudiziaria può invitare il creditore a completare la sua domanda.

- b) **le generalità del debitore: nome ed estremi (...) e, se del caso, nome ed estremi del rappresentante del debitore e, se disponibili<sup>21</sup>:**
- i) **qualora il debitore sia una persona fisica, data di nascita e numero di identificazione personale o di passaporto; oppure**
  - ii) **qualora il debitore sia una persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio in conformità del diritto di uno Stato membro, lo Stato di costituzione/formazione/registrazione e il numero di identificazione o registrazione o, in mancanza, la data e il luogo di costituzione/formazione/registrazione;**
- c) **una coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, quale l'IBAN o il BIC o il nome e l'indirizzo della banca, presso la quale il debitore detiene uno o più conti su cui effettuare il sequestro conservativo;**
- (c bis) **ove disponibili, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, in tal caso, l'indicazione se occorra o meno sottoporre a sequestro conservativo eventuali altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca;**
- c ter) **qualora non si possa fornire alcuna delle informazioni richieste ai sensi della lettera c)<sup>22</sup>, una dichiarazione attestante che è stata presentata una richiesta di informazioni sul conto (...) a norma dell'articolo 17 e una giustificazione del motivo per cui il creditore ritiene che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato membro;**

---

<sup>21</sup> Si veda in questo contesto l'articolo 26, paragrafo 1 ter. Nel modulo standard si potrebbe indicare che il creditore corre il rischio che l'ordinanza non possa essere attuata se non fornisce tutte le informazioni richieste.

<sup>22</sup> La struttura del modulo standard dovrebbe chiarire che è possibile, all'interno di una stessa domanda, applicare le lettere c) e c ter) in parallelo qualora riguardino conti detenuti presso banche diverse (nello stesso Stato membro o in diversi Stati membri). Sarà pertanto possibile per un creditore specificare uno o più conti/banche ed effettuare una richiesta a titolo dell'articolo 17 per altri conti/banche nella stessa domanda.

- d) **l'importo per cui è richiesta l'ordinanza di sequestro conservativo:**
- i) **qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'importo del credito principale o parte di esso<sup>23</sup> e (...) gli interessi recuperabili ai sensi dell'articolo 18;**
  - ii) **qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'importo del credito principale specificato nella decisione giudiziaria, nella transazione giudiziaria o nell'atto pubblico o parte di esso e gli interessi e le spese recuperabili ai sensi dell'articolo 18;**
- e) **qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico:**
- i) una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell'autorità giudiziaria **presso la quale è stata presentata la domanda di sequestro conservativo;**
  - ii) una descrizione di tutte le circostanze pertinenti invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
  - iii) **una dichiarazione attestante se il creditore abbia già iniziato la causa di merito contro il debitore;**
- e bis)<sup>24</sup> **qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico non sono stati ancora eseguiti oppure, qualora siano stati eseguiti in parte, un'indicazione della portata dell'inottemperanza;**

---

<sup>23</sup> Si potrebbe spiegare in un considerando che il creditore dovrebbe poter chiedere che l'ordinanza di sequestro conservativo sia emessa per l'importo del credito principale o per un importo inferiore. Quest'ultima possibilità può essere di interesse per il creditore, se ad esempio, ha già ottenuto un'altra garanzia per una parte del suo credito, o se una parte del suo credito non è contestata.

<sup>24</sup> Articolo 15, paragrafo 2, lettera f) della proposta della Commissione.

- f) una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l'**emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo**, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1;
- g) *(spostato alla lettera e) punto i)*
- g bis) ove applicabile, un'indicazione delle ragioni per cui il creditore ritiene che debba essere esonerato dalla costituzione di garanzia ai sensi dell'articolo 16 bis;**
- h) un elenco delle prove addotte dal **creditore (...)**;
- i) (...)
- j) una dichiarazione **di cui all'articolo 19** attestante se **il creditore** abbia presentato ad altre autorità giudiziarie **o autorità (...)** una domanda (...) di provvedimento **nazionale** equivalente (...) o se **tale provvedimento sia già stato ottenuto o rifiutato e, qualora sia stato ottenuto, il relativo grado di attuazione;**
- k) **un'indicazione facoltativa del conto bancario del creditore da utilizzare per eventuali pagamenti volontari del credito da parte del debitore<sup>25</sup>;**
- l) **una dichiarazione attestante che le informazioni fornite dal creditore nella domanda sono, in coscienza e in fede, veritiere e complete e che il creditore riconosce che dichiarazioni deliberatamente false o incomplete possono comportare conseguenze giuridiche in base alla legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa o una responsabilità ai sensi dell'articolo 16 ter.**

---

<sup>25</sup> Questo paragrafo va letto alla luce dell'articolo 26, paragrafo 1 ter e dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera h.

3. La domanda è corredata della documentazione giustificativa pertinente **e, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico**, di una copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.
4. La domanda **e la documentazione giustificativa** possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali **dello Stato membro in cui è presentata la domanda stessa**.

*Articolo 9*

*(spostato all'articolo 21, paragrafi 1 e 1 bis)*

*Articolo 10*

*(spostato all'articolo 15 bis)*

*Articolo 11*

***Assunzione di mezzi di prova***

1. **L'autorità giudiziaria decide mediante procedura scritta in base alle informazioni e alle prove fornite dal creditore nella domanda o insieme ad essa. Se (...) l'autorità giudiziaria ritiene che le prove fornite siano insufficienti, può chiedere, qualora la legislazione nazionale lo consenta, al creditore che fornisca ulteriori prove documentali.**
2. **In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 15 bis, l'autorità giudiziaria può altresì avvalersi di ogni altro metodo appropriato per l'assunzione di prove previsto dalla sua legislazione nazionale, quale un'audizione orale del creditore o di suoi testi, anche tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione, purché in tal modo non si ritardi indebitamente il procedimento.**

*Articolo 12*

*(spostato all'articolo 16 bis)*

*Articolo 13*

*Avvio di un procedimento di merito*

1. Qualora abbia **presentato domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima dell'avvio** di un procedimento **di merito**<sup>26</sup>, il creditore avvia tale procedimento e **fornisce la prova di tale avvio all'autorità giudiziaria presso la quale è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo** entro 30 giorni dalla data di **presentazione della domanda (...)** o entro 14 giorni dalla data di **emissione dell'ordinanza**, se questa seconda data è posteriore. L'autorità giudiziaria può anche **prorogare tale termine su richiesta del debitore al fine, ad esempio, di consentire alle parti di risolvere il contenzioso, e ne dà comunicazione a tutte e due le parti.**
  
2. **Qualora l'autorità giudiziaria non abbia ricevuto la prova dell'avvio del procedimento entro i termini indicati al paragrafo 1, l'ordinanza di sequestro conservativo viene revocata o cessata e le parti ne vengono informate.**  
  
**Qualora l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza sia ubicata nello Stato membro dell'esecuzione, la revoca o la cessazione dell'ordinanza in tale Stato membro è trattata conformemente alla legislazione di tale Stato membro.**

---

<sup>26</sup> Si potrebbe spiegare in un considerando che il procedimento di merito comprenderà ogni procedimento inteso ad ottenere un titolo esecutivo sul credito corrispondente e includerebbe, ad esempio, anche procedimenti quale la "*procédure de référé*" francese.

**Qualora la revoca o la cessazione debba essere attuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, l'autorità giudiziaria revoca l'ordinanza di sequestro conservativo avvalendosi del modulo per la revoca definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2<sup>27</sup> e trasmette la revoca a norma dell'articolo XX all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione. Tale autorità la tratta applicando l'articolo 24, ove del caso.**

- 3<sup>28</sup>. Ai fini del paragrafo 1, si considera che il procedimento di merito sia stato avviato:**
- a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giudiziaria, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore; oppure**
  - b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giudiziaria, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giudiziaria.**

**L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.**

---

<sup>27</sup> Si propone di prevedere un modulo separato per la revoca dell'ordinanza di sequestro conservativo al fine di velocizzare la procedura di revoca dell'ordinanza.

<sup>28</sup> Questo paragrafo ricalca l'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento n. 1215/2012 (rifusione del regolamento Bruxelles I).

*Articolo 14*

(...)

1. *(spostato all'articolo 6, paragrafo 5)*
2. *(spostato all'articolo 6, paragrafo 6)*
3. (...)
4. (...)

*Articolo 15*

*(integrato nell'articolo 8)*

***Articolo 15 bis***<sup>29</sup>

*Procedura ex parte*<sup>30</sup>

Il **debitore** non è informato della domanda di **ordinanza di sequestro conservativo** né è sentito prima dell'emissione dell'**ordinanza** (...).

*Articolo 16*

*(spostato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c))*

---

<sup>29</sup> Originariamente articolo 10 della proposta della Commissione.

<sup>30</sup> L'articolo 15 bis potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue (sulla base del considerando 13 della proposta della Commissione):

*Per garantire l'effetto sorpresa dell'ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che l'ordinanza sia uno strumento utile per un creditore che tenta di recuperare crediti da un debitore in casi transnazionali, non è opportuno che il debitore venga informato della domanda né che la sua audizione abbia luogo prima dell'emissione dell'ordinanza o che l'ordinanza gli sia notificata o comunicata prima della relativa attuazione. Se, sulla base delle prove e delle informazioni fornite dal creditore o, se del caso, dai suoi testi, l'autorità giudiziaria non è convinta che il sequestro conservativo di uno o più conti bancari sia giustificato, essa non dovrebbe emettere l'ordinanza. Tenuto conto dell'assenza di un'audizione preventiva del debitore, il presente regolamento dovrebbe prevedere altre salvaguardie a tutela dei diritti del debitore.*

1. **Prima di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico**, l'autorità giudiziaria impone **al creditore** di costituire una garanzia **di importo sufficiente per impedire abusi della procedura prevista dal presente regolamento e per risarcire eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell'ordinanza** nella misura in cui **il creditore** sia responsabile di tali danni **ai sensi dell'articolo 16 ter**.

In via eccezionale, l'autorità giudiziaria può concedere una dispensa da tale obbligo qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna nelle circostanze del caso.

---

<sup>31</sup> Originariamente articolo 12 della proposta della Commissione.

<sup>32</sup> L'articolo 16 bis potrebbe essere chiarito in un considerando formulato come segue (sulla base della prima frase del considerando 15 della proposta della Commissione):

*È necessario che il presente regolamento fornisca sufficienti salvaguardie per evitare qualsiasi abuso dell'ordinanza. Una di tali importanti salvaguardie dovrebbe consistere nella possibilità di imporre al creditore di costituire una garanzia per assicurare che il debitore possa essere risarcito in una fase ulteriore di qualunque danno eventualmente provocato allo stesso dall'ordinanza di sequestro conservativo. In funzione della legislazione nazionale, tale garanzia potrebbe essere costituita sotto forma di cauzione o di garanzia alternativa, come una garanzia bancaria o un'ipoteca. L'autorità giudiziaria dovrebbe avere la facoltà di agire secondo discrezionalità nel determinare l'importo della garanzia sufficiente ad impedire abusi dell'ordinanza di sequestro conservativo e ad assicurare il risarcimento del debitore e può, in mancanza di prove specifiche in relazione all'importo del possibile danno, considerare l'importo per il quale l'ordinanza deve essere emessa come criterio per determinare l'importo della garanzia.*

*Nei casi in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che obblighino il debitore al pagamento del credito vantato dal creditore, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere la regola e l'autorità giudiziaria dovrebbe concedere una dispensa da tale obbligo solo in via eccezionale qualora ritenga che la garanzia sia inopportuna nelle circostanze del caso. Tali circostanze possono verificarsi, per esempio, se il creditore ha elementi particolarmente validi a suo favore ma non dispone di mezzi sufficienti per costituire una garanzia, se il credito riguarda alimenti o il pagamento di retribuzioni, o se il credito è di entità tale da rendere inverosimile che l'ordinanza causi danni al debitore, ad esempio un debito commerciale di modesta entità.*

*Nei casi in cui il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, la costituzione di una garanzia dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria. La costituzione di una garanzia può essere opportuna, per esempio, qualora la decisione giudiziaria di cui l'ordinanza di sequestro conservativo mira a garantire l'esecuzione non sia ancora esecutiva o sia solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un ricorso.*

2. **Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria, prima di emettere l'ordinanza, può imporre al creditore di costituire una garanzia ai sensi del paragrafo 1 qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso.**
3. **Se l'autorità giudiziaria impone la costituzione di una garanzia, informa il creditore dell'importo richiesto e delle forme di garanzia ammesse dalla legislazione dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria. Essa comunica al creditore che emetterà l'ordinanza di sequestro conservativo una volta costituita la garanzia in conformità di tali prescrizioni.**

*Articolo 16 ter*

*Responsabilità del creditore<sup>33</sup>*

1. **Il creditore è responsabile per eventuali danni causati al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore. L'onere della prova spetta al debitore.**
2. **Nei casi seguenti, si presume la colpa del creditore a meno che questi non dimostri il contrario:**
  - a) **se l'ordinanza è revocata perché il creditore ha ommesso di avviare un procedimento di merito, a meno che tale omissione non sia stata determinata dal pagamento del credito da parte del debitore o da altre forme di regolazione tra le parti;**
  - b) **se il creditore ha ommesso di richiedere il dissequestro degli importi sottoposti a sequestro conservativo eccedenti l'importo fissato nell'ordinanza ai sensi dell'articolo 28;**

---

<sup>33</sup> Sarà chiarito nei considerando che il regolamento dovrebbe prevedere, come norma minima, la responsabilità del creditore per qualunque danno eventualmente causato al debitore dall'ordinanza di sequestro conservativo per colpa del creditore, nonché una norma armonizzata sull'onere della prova per quanto concerne specifici criteri di responsabilità elencati nel regolamento. Inoltre, i considerando chiariranno che nei settori non contemplati dagli specifici criteri di responsabilità elencati nel regolamento gli Stati membri potranno mantenere o introdurre nella loro legislazione nazionale altri criteri o tipi di responsabilità, quali la responsabilità oggettiva, per assicurare un maggior grado di tutela al debitore.

- c) **se risulta successivamente che l'emissione dell'ordinanza non era opportuna o era opportuna solo per un importo inferiore a motivo del mancato adempimento da parte del creditore degli obblighi di cui all'articolo 19; oppure**
  - d) **se l'ordinanza è revocata o viene posta fine alla sua esecuzione perché il creditore non ha rispettato gli obblighi in materia di notificazione o comunicazione o di traduzione dei documenti o l'obbligo di porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione o alla mancata traduzione previsti dal presente regolamento.**
- 3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nella loro legislazione nazionale altri criteri o tipi di responsabilità o norme sull'onere della prova. Tutti gli altri aspetti legati alla responsabilità del creditore nei confronti del debitore non espressamente trattati nei paragrafi 1 o 2 sono disciplinati dalla legge nazionale.**
- 4. La legge applicabile alla responsabilità del creditore è la legge dello Stato membro dell'esecuzione.**
- Ove siano soggetti a sequestro conservativo conti esistenti in più di uno Stato membro, la legge applicabile è la legge dello Stato membro dell'esecuzione**
- (a) nel quale il debitore ha la residenza abituale come definita all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 864/2007<sup>34</sup> o, in mancanza,**
  - (b) che ha comunque il legame più stretto con il caso<sup>35</sup>.**

---

<sup>34</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

<sup>35</sup> I considerando indicheranno che l'importo soggetto a sequestro conservativo nei vari Stati membri di esecuzione potrebbe essere uno degli aspetti che suggeriscono il legame più stretto.

5. **Il presente articolo non disciplina l'eventuale responsabilità del creditore nei confronti della banca o di terzi.**

*Articolo 17*

*Richiesta di informazioni sul conto bancario*

1. **Qualora il creditore abbia ottenuto in uno Stato membro una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato e il creditore abbia motivo di ritenere<sup>36</sup> che il debitore detenga uno o più conti bancari presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca né il nome né l'indirizzo della banca, né il codice BIC, IBAN o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può richiedere all'autorità giudiziaria presso la quale è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione ottenga (...) le informazioni necessarie per consentire l'individuazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore. (...)<sup>37</sup>**
2. **Il creditore presenta la sua richiesta nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo. (...) Il creditore giustifica i motivi per cui ritiene che il debitore detenga uno o più conti bancari presso una banca in un determinato Stato membro e fornisce tutte le pertinenti informazioni di cui dispone sul debitore e sul o sui conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo. Qualora l'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo ritenga che la richiesta del creditore non sia sufficientemente giustificata, la respinge.**
3. **Qualora l'autorità giudiziaria ritenga che la richiesta del creditore sia adeguatamente giustificata e che tutte le condizioni e i requisiti per l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo siano soddisfatti, tranne il requisito relativo alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e, qualora, se del caso, il creditore abbia costituito una garanzia ai sensi dell'articolo 16 bis (...), l'autorità giudiziaria trasmette la richiesta di informazioni all'autorità d'informazione nello Stato membro dell'esecuzione in conformità dell'articolo XX.**

---

<sup>36</sup> I considerando potrebbero fornire esempi delle situazioni che potrebbero portare a ritenere che un debitore detenga un conto in uno specifico Stato membro, ad esempio che il debitore lavori o eserciti un'attività professionale in tale Stato membro o possieda beni in tale Stato.

<sup>37</sup> L'ultima frase di questo paragrafo è stata inserita nel paragrafo 2.

4. **Per ottenere le informazioni sul conto di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione si avvale di uno dei modi messi a disposizione da tale Stato membro conformemente al paragrafo 5. (...)<sup>38</sup>.**
5. **Ciascuno Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti modi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1:**
- a) **obbligo per tutte le banche sul suo territorio a rendere noto, su richiesta dell'autorità d'informazione, se il debitore abbia un conto depositato presso di loro;**
  - b) **accesso dell'autorità d'informazione alle informazioni pertinenti (...), se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove;**
  - c) **possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti qualora tale obbligo sia accompagnato da un'ordinanza in personam dell'autorità giudiziaria che vieti il ritiro o il trasferimento da parte del debitore di somme detenute nel suo conto o conti fino all'importo da sottoporre a ordinanza di sequestro conservativo; oppure**
  - d) **qualsiasi altro modo che sia efficace ed efficiente per l'ottenimento delle informazioni pertinenti, purché non risulti sproporzionato in termini di costi o tempi.**

**Indipendentemente dal modo o dai modi previsti da uno Stato membro, tutte le autorità interessate all'ottenimento delle informazioni agiranno con sollecitudine.**

---

<sup>38</sup> La seconda frase di questo paragrafo è stata spostata al nuovo paragrafo 5 bis.

- 5 bis.** Non appena l'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione abbia ottenuto le informazioni sul conto, le trasmette all'autorità giudiziaria richiedente in conformità dell'articolo XX.
- 5 ter.** Ove non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità d'informazione ne informa l'autorità giudiziaria che ne ha fatto richiesta. Se in conseguenza di tali informazioni la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è respinta in toto, l'autorità giudiziaria richiedente sblocca senza indugio qualsiasi garanzia che il creditore ha costituito a norma dell'articolo 16 bis.
- 6.** (...) Qualora a norma del paragrafo 4 all'autorità d'informazione siano state fornite informazioni da una banca o sia accordato l'accesso alle informazioni sul conto detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri, la notifica del debitore riguardo alla comunicazione dei suoi dati personali è rinviata di 30 giorni, al fine di impedire che un'informazione tempestiva possa pregiudicare gli effetti dell'ordinanza di sequestro conservativo.

*Articolo 18*

*Interessi e spese*

- 1.** Su richiesta del creditore, l'ordinanza di sequestro conservativo include gli interessi maturati in conformità della legge applicabile al credito fino alla data di emissione dell'ordinanza, purché l'importo o il tipo di interesse non costituisca una violazione delle norme di applicazione necessaria dello Stato membro di origine.
- 2.** Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, su richiesta del creditore l'ordinanza di sequestro conservativo include le spese derivanti dall'ottenimento del titolo in questione, ove si sia stabilito che dette spese devono essere sostenute dal debitore.

*Articolo 19*

*(...) Domande **parallele** (...)*

0. **Il creditore non può presentare contemporaneamente più domande parallele di ordinanza di sequestro conservativo nei confronti dello stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito dinanzi a diverse autorità giudiziarie.**
1. **Nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo il creditore dichiara se ha adito altre autorità giudiziarie o autorità di una domanda (...) di provvedimento nazionale con effetto equivalente avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire lo stesso credito, o se ha già ottenuto tale provvedimento. Indica altresì se eventuali domande di un siffatto provvedimento siano state respinte in quanto irricevibili o infondate.**
2. **Se il creditore ottiene un provvedimento nazionale con effetto equivalente (...) avverso lo stesso debitore e allo scopo di garantire il medesimo credito nel corso del procedimento per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo, ne informa senza indugio l'autorità giudiziaria, così come informa senza indugio tale autorità di ogni altra successiva attuazione del provvedimento nazionale concesso. Informa inoltre l'autorità giudiziaria di ogni altra domanda di provvedimento nazionale con effetto equivalente che sia stata respinta in quanto irricevibile o infondata.**
3. **Qualora l'autorità giudiziaria sia informata che il creditore ha già ottenuto un provvedimento nazionale con effetto equivalente, essa esamina, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, se l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo, parziale o integrale, sia ancora appropriata (...).**

*Articolo 20*

*(soppresso)*

## Articolo 21

### **Decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo**

1. L'autorità giudiziaria cui è presentata la domanda **di ordinanza di sequestro conservativo** accerta che ricorrano le condizioni e i requisiti di cui al **presente regolamento**<sup>39</sup>. (...)

**1 bis bis.** Essa decide **senza indugio, ma non più tardi della scadenza dei termini di cui all'articolo 21 bis.**

**1 bis.** Ove il **creditore non abbia fornito tutte le informazioni richieste** ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 15, l'autorità giudiziaria **adita della domanda può**, salvo che la domanda sia manifestamente irricevibile o infondata, offrire al **creditore** l'opportunità di completare o rettificare la domanda **entro un termine fissato dall'autorità giudiziaria (...)**<sup>40</sup>. **Qualora il creditore non completi o non rettifichi la domanda entro il termine specificato, la domanda è respinta.**

**1 ter.** L'**ordinanza di sequestro conservativo è emessa per l'importo giustificato dalle prove di cui all'articolo 11 e dalla legislazione applicabile al credito corrispondente, e include, se del caso, gli interessi e/o le spese a norma dell'articolo 18.**

**L'ordinanza emessa non può in nessun caso essere superiore all'importo indicato dal creditore nella sua domanda.**

**1 quater.** La **decisione è notificata al creditore in conformità della procedura prevista dalla legislazione dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti.**

2. *(spostato al nuovo articolo 21 ter)*

3. *(spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 1)*

---

<sup>39</sup> Questa frase corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1 della proposta della Commissione.

<sup>40</sup> Questa frase corrisponde all'articolo 9, paragrafo 2 della proposta della Commissione.

4. *(spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 2)*
5. *(spostato al nuovo articolo 21 bis, paragrafo 3)*
6. *(incorporato nell'articolo 26, paragrafo 1bis))*
7. *(spostato al nuovo articolo 21 quater)*

#### **Articolo 21 bis**

##### **Termini per la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo**

1. **Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria emette la decisione (...) entro la fine del decimo giorno lavorativo dalla presentazione o, se del caso, dal completamento della domanda (...) da parte del creditore.**
2. **Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l'autorità giudiziaria emette la decisione (...) entro la fine del quinto giorno lavorativo dalla presentazione o, se del caso, dal completamento della domanda (...) da parte del creditore.**
3. **Qualora ritenga necessaria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 un'audizione orale del creditore e, secondo i casi, dei suoi testi, l'autorità giudiziaria convoca l'udienza senza indugio (...) ed emette la decisione entro la fine del quinto giorno lavorativo dall'udienza (...).**
4. **Nei casi di cui all'articolo 16 bis, i termini stabiliti nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alla decisione che impone al creditore di costituire una garanzia. L'autorità giudiziaria emette la decisione sulla domanda di ordinanza di sequestro conservativo o, a seconda dei casi, la decisione di richiesta di informazioni in conformità dell'articolo 17, senza indugio, non appena il creditore abbia costituito la garanzia richiesta.**
5. **In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 17, l'autorità giudiziaria emette la decisione senza indugio non appena ricevute le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5 bis o 5 ter.**

*Articolo 21 ter*

*Modello e contenuto dell'ordinanza di sequestro conservativo*

1. (...) **L'ordinanza di sequestro conservativo** è emessa servendosi del modulo **definito** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2 e reca il timbro, la firma e/o un'altra autenticazione<sup>41</sup> dell'autorità giudiziaria. Il modulo è composto di due parti:
  - a) **la parte A, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 da comunicare alla banca, al creditore e al debitore; e**
  - b) **la parte B, contenente le informazioni di cui al paragrafo 3 da comunicare al creditore e al debitore oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2.**
  
2. **La Parte A comprende le seguenti informazioni:**
  - a) **nome e indirizzo dell'autorità giudiziaria e numero di fascicolo del caso;**
  - b) **generalità del creditore come indicate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a);**
  - c) **generalità del debitore come indicate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b);**
  - d) **nome e indirizzo della banca interessata dall'ordinanza;**
  - e) **qualora il creditore abbia fornito il numero di conto del debitore nella domanda, il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo e, se del caso, l'indicazione di altri conti detenuti dal debitore presso la stessa banca che dovrebbero essere sottoposti a sequestro conservativo;**

---

<sup>41</sup> I considerando potrebbero chiarire che i metodi relativi alla firma dell'ordinanza di sequestro conservativo dovrebbero essere tecnologicamente neutri al fine di consentire l'applicazione di metodi esistenti, quali la certificazione digitale o l'autenticazione sicura e i futuri sviluppi tecnici in questo settore.

- e1) se del caso, l'indicazione che il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta a norma dell'articolo 17 e che la banca, se necessario a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 quater, secondo comma, ottiene tale numero dall'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione<sup>42</sup>;**
- f) importo da sottoporre all'ordinanza di sequestro conservativo;**
- f1) istruzioni alla banca per l'attuazione dell'ordinanza conformemente all'articolo 26;**
- g) la data di emissione dell'ordinanza;**
- h) se il creditore ha indicato un numero di conto nella sua domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera k), l'autorizzazione alla banca a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 ter ai fini del dissequestro e del trasferimento, se richiesto del debitore e se consentito dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, di somme fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza dal conto sottoposto a sequestro conservativo al conto che il creditore ha indicato nella sua domanda;**
- i) informazioni su dove reperire la versione elettronica del modulo per la dichiarazione a norma dell'articolo 27.**

---

<sup>42</sup> Cfr. la nota in calce n. 48 relativa all'articolo 26, paragrafo 1 quater, secondo comma, lettera a).

- 3. La Parte B comprende le seguenti informazioni:**
- a) descrizione dell'oggetto della controversia e motivazione dell'autorità giudiziaria alla base dell'emissione dell'ordinanza;**
  - b) importo della garanzia costituita dal creditore, se esistente;**
  - c) se del caso, il termine per l'avvio del procedimento di merito e per comprovare tale avvio all'autorità giudiziaria emittente;**
  - d) se del caso, indicazione dei documenti che devono essere tradotti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, terza frase;**
  - e) se del caso, indicazione che il creditore è responsabile dell'avvio dell'esecuzione dell'ordinanza e di conseguenza, se del caso, è responsabile della sua trasmissione all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'avvio della notificazione o comunicazione al debitore ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafi 2, 3 e 4; e**
  - f) informazione sui mezzi di ricorso esperibili da parte del debitore.**
- 4. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda conti in banche diverse, per ciascuna banca è compilato un modulo distinto (parte A a norma del paragrafo 2). In tal caso, il modulo per il creditore e il debitore (parte A e parte B a norma dei paragrafi 2 e 3) contiene nel paragrafo 2, lettera d), un elenco di tutte le banche coinvolte.**

*Articolo 21 quater*

*Durata del sequestro conservativo*

Le somme sottoposte all'ordinanza di sequestro conservativo rimangono sottoposte a sequestro conservativo come previsto nell'ordinanza o in eventuali modifiche o limitazioni successive ai sensi del Capo 4:

a) fino a revoca dell'ordinanza;

a bis) fino a che venga posta fine all'esecuzione dell'ordinanza; o

b) (...) fino a che una misura che dà esecuzione a una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l'ordinanza di sequestro conservativo era intesa a garantire abbia preso effetto in ordine alle somme sottoposte all'ordinanza di sequestro conservativo.

*Articolo 22*

*Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo*

1. Il **creditore ha diritto** di presentare ricorso avverso la decisione dell'autorità giudiziaria **con la quale** la sua domanda di **ordinanza di sequestro conservativo è stata respinta (...) in toto o in parte.**

2. Il ricorso è presentato entro 30 giorni **dalla data in cui** la decisione di cui al paragrafo 1 è **notificata al creditore. È presentato all'autorità giudiziaria indicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c).**

3. **Qualora la domanda di ordinanza di sequestro conservativo sia stata respinta in toto, il ricorso è trattato in una procedura ex parte a norma dell'articolo 15 bis.**

43

## **Capo 3**

### **Esecutività ed esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

#### *Articolo 23*

##### ***Riconoscimento***

**L'ordinanza di sequestro conservativo** emessa in uno Stato membro **in conformità al presente regolamento** è riconosciuta **negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è** esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (...).

#### *Articolo 24*

##### ***Esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo***

1. (...) **Fatte salve le disposizioni del presente capo, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è effettuata in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro in cui il conto bancario è mantenuto (Stato membro dell'esecuzione).**
2. **Tutte le autorità coinvolte nell'esecuzione dell'ordinanza agiscono senza indugio.**

---

<sup>43</sup> Si potrebbe chiarire in un considerando che il diritto di presentare ricorso del creditore di cui al presente articolo lascia impregiudicata la possibilità per il creditore di presentare una nuova domanda di ordinanza di sequestro conservativo sulla base di nuovi fatti o nuove prove.

3. **Se l'ordinanza di sequestro conservativo è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la parte A dell'ordinanza indicata all'articolo 21 ter, paragrafo 2, e un modulo standard vuoto per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 sono trasmessi, ai fini del paragrafo 1 e in conformità dell'articolo XX, all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione.**

**La trasmissione è effettuata dall'autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della procedura di esecuzione a norma della legge dello Stato membro d'origine.**

4. **L'ordinanza è corredata, se necessario, da una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l'ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall'autorità giudiziaria emittente servendosi dell'appropriata versione linguistica del modulo standard di cui all'articolo 21 ter.**

5. **L'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione prende le misure necessarie ai fini dell'attuazione dell'ordinanza in conformità della sua legge nazionale<sup>44</sup>.**

6. **Qualora l'ordinanza di sequestro conservativo riguardi più di una banca nel medesimo Stato membro o in diversi Stati membri, un modulo distinto per ciascuna banca come indicato nell'articolo 21 ter, paragrafi 2 e 4 è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione interessato.**

---

<sup>44</sup> Potrebbe essere chiarito in un considerando che spetterebbe alla legge nazionale dello Stato membro dell'esecuzione stabilire se i compensi per l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo possano essere richiesti anticipatamente.

*Articolo 25*

*(spostato all'articolo 28 bis)*

*Articolo 26*

*Attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo*

1. **La banca cui sia stata trasmessa un'ordinanza di sequestro conservativo procede senza indugio alla sua attuazione in seguito alla ricezione dell'ordinanza o, se previsto dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, ad istruzioni corrispondenti di attuazione dell'ordinanza. (...)**
- 1 bis. **Per eseguire l'ordinanza di sequestro conservativo la banca esegue, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, il sequestro conservativo dell'importo precisato nell'ordinanza<sup>45</sup>**
  - (a) **provvedendo affinché tale importo (...) non sia trasferito o ritirato dal conto o dai conti bancari indicati nell'ordinanza o identificati a norma del paragrafo 1 quater; oppure**
  - (b) **se previsto dalla legge nazionale, trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro.**

**L'importo finale sottoposto a sequestro conservativo può essere soggetto al regolamento di transazioni già in corso nel momento in cui l'ordinanza o istruzioni corrispondenti sono ricevute dalla banca. Tuttavia, è possibile tenere conto di tali transazioni in corso soltanto se sono regolate prima di emettere la dichiarazione a norma dell'articolo 27 conformemente ai termini stabiliti nell'articolo 27, paragrafo 1.**

---

<sup>45</sup> Un considerando potrebbe chiarire che, a seconda del modo previsto dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, l'ordinanza di sequestro conservativo potrebbe essere attuata bloccando l'importo sottoposto a sequestro conservativo sul conto del debitore o trasferendo tale importo su un conto utilizzato a fini di sequestro conservativo, che potrebbe essere un conto detenuto dall'autorità competente per l'esecuzione, l'autorità giudiziaria o la banca primaria.

**1 ter.** In deroga al paragrafo 1 bis, lettera a), la banca è autorizzata, su richiesta del debitore, a dissequestrare somme sottoposte a sequestro conservativo e a trasferire tali somme sul conto del creditore indicato nell'ordinanza ai fini del pagamento del credito vantato dal creditore, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) ciò è specificamente indicato nell'ordinanza,
- b) la legge dello Stato membro dell'esecuzione lo consente e
- c) non vi sono disposizioni confliggenti in relazione al conto interessato<sup>46</sup>.

**1 quater.** Se l'ordinanza di sequestro conservativo non precisa il numero del conto o dei conti bancari del debitore ma fornisce solo il nome o altri dati specifici riguardanti il debitore, la banca o altro soggetto<sup>47</sup> responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza individua il conto o i conti detenuti dal debitore presso la banca indicata nell'ordinanza.

Qualora, basandosi sulle informazioni fornite nell'ordinanza, per la banca o l'altro soggetto non sia possibile individuare con certezza il conto del debitore, la banca

- a) <sup>48</sup>se, conformemente all'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera e1, nell'ordinanza è indicato che il numero del conto o dei conti da sottoporre a sequestro conservativo è stato ottenuto mediante una richiesta a norma dell'articolo 17, ottiene tale numero dall'autorità d'informazione dello Stato membro dell'esecuzione, e
- b) in tutti gli altri casi, non esegue l'ordinanza.

---

<sup>46</sup> Questo paragrafo va letto alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera k) e dell'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera h).

<sup>47</sup> Si potrebbero fornire di tali altri soggetti nei considerando.

<sup>48</sup> Si potrebbe precisare nei considerando che questo punto si applicherebbe soltanto nei rari casi in cui la banca non è autonomamente in grado, sulla base delle informazioni fornite nell'ordinanza, di individuare il conto o i conti da sottoporre a sequestro conservativo, per esempio quando vi sono conti di diverse persone con lo stesso nome e lo stesso indirizzo detenuti nella stessa banca. Si potrebbe inoltre precisare nei considerando che questa disposizione non obbliga la banca a presentare una richiesta formale all'autorità d'informazione, ma piuttosto consente alla banca di ottenere le informazioni sui conti (già ottenute precedentemente) mediante un canale di informazione rapido, semplice e informale.

**1 quinquies.** L'attuazione dell'ordinanza non riguarda le somme detenute **nel conto o nei conti di cui al paragrafo 1bis, lettera a)** che superano l'importo specificato nell'**ordinanza di sequestro conservativo**.

**1 sexies.** Se al momento dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo le somme detenute **nel conto o nei conti di cui al paragrafo 1 bis, lettera a)**, sono insufficienti a ottenere il sequestro conservativo dell'importo totale specificato nell'ordinanza, quest'ultima è eseguita soltanto per l'importo disponibile nel conto o nei conti.

**1 septies.** Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda vari conti detenuti dal debitore presso la stessa banca e se questi conti contengono somme eccedenti l'importo specificato nell'ordinanza, l'ordinanza è attuata conformemente al seguente ordine di priorità:

- a) **conti di risparmio intestati unicamente al debitore;**
- b) **conti correnti intestati unicamente al debitore;**
- c) **conti di risparmio cointestati, fatto salvo l'articolo 29;**
- d) **conti correnti cointestati, fatto salvo l'articolo 29.**

2. *(spostato al paragrafo 1)*

3. (...)

4. Se la valuta delle somme contenute nel conto **o nei conti bancari di cui al paragrafo 1 bis, lettera a)** è diversa da quella in cui è stata emessa l'ordinanza **di sequestro conservativo**, la banca converte l'importo **specificato nell'ordinanza nella valuta delle somme** con riferimento al **tasso di cambio di riferimento della Banca centrale europea o al tasso di cambio della banca centrale dello Stato membro dell'esecuzione per la vendita di tale valuta, applicabile nel giorno e al momento dell'attuazione dell'ordinanza e procede al sequestro conservativo dell'importo corrispondente nella valuta delle somme.**

5. *(spostato al nuovo articolo 27 bis)*

*Dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme*

1. **Entro la fine del terzo** giorno lavorativo successivo **all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo**, la banca o altro **soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione (...)** emette una **dichiarazione utilizzando l'apposito modulo definito secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2 attestante se<sup>49</sup>** e in che misura siano state sequestrate le somme sul conto o **sui conti bancari del debitore e, in caso affermativo, in quale data è stata attuata l'ordinanza. Qualora, in circostanze eccezionali, non sia possibile per la banca o altro soggetto emettere la dichiarazione entro tre giorni lavorativi, esso/a la emette il prima possibile ma al più tardi alla fine dell'ottavo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'ordinanza.**

**La dichiarazione è trasmessa, senza indugio, in conformità ai paragrafi 1 bis e 1 ter.**

- 1 bis.** Se l'ordinanza è stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione, la banca o altro **soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza trasmette la dichiarazione in conformità all'articolo XX all'autorità giudiziaria emittente e, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo elettronico equivalente, al creditore.**
- 1 ter.** Se l'ordinanza è stata emessa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'esecuzione, la **dichiarazione è trasmessa in conformità dell'articolo XX all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, a meno che non sia stata emessa dalla medesima autorità.**

**Entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione o dell'emissione della dichiarazione, detta autorità trasmette la dichiarazione in conformità all'articolo XX all'autorità giudiziaria emittente e, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo elettronico equivalente, al creditore.**

---

<sup>49</sup> Si suggerisce di inserire nel modulo per la dichiarazione riguardante il sequestro conservativo di somme la possibilità di precisare che non si è proceduto al sequestro conservativo di somme a motivo, ad esempio, dell'impossibilità di individuare eventuali conti in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1quater o del fatto che le somme detenute nel conto non superavano l'importo esente dal sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 32.

2. (...) **La banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordine di sequestro conservativo, su richiesta del debitore, comunica al debitore i dettagli dell'ordinanza. La banca o il soggetto possono procedere anche in assenza di una richiesta in tal senso.**
3. (...)
4. *(spostato al nuovo articolo 27 bis)*

#### *Articolo 27 bis*

##### *Responsabilità della banca*

**L'eventuale responsabilità della banca per l'inosservanza degli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.**

#### *Articolo 28*

##### *Obbligo del creditore di chiedere il dissequestro dell'importo sequestrato eccedente l'importo fissato nell'ordinanza*

1. (...)
2. Il **creditore** ha l'obbligo **di prendere le misure necessarie per assicurare** il dissequestro di qualsiasi importo che, **successivamente all'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo**, superi l'importo **specificato nell'ordinanza di sequestro conservativo**
  - i) se **l'ordinanza** (...) riguarda più conti bancari (...) nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, o
  - ii) se **l'ordinanza** è stata emessa dopo l'attuazione di uno o più provvedimenti nazionali equivalenti nei confronti dello stesso debitore e volti a garantire lo stesso credito.

3. **Entro la fine del terzo giorno lavorativo** successivo alla ricezione di **qualsiasi** dichiarazione ai sensi dell'articolo 27, da cui risulti **l'entità eccessiva dell'importo sequestrato, il creditore presenta, nel modo più rapido possibile e servendosi del modulo per la richiesta di dissequestro dell'importo sequestrato che supera l'importo fissato nell'ordinanza, definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2<sup>50</sup>, una richiesta di dissequestro (...)** all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione **in cui si è sequestrato un importo che supera l'importo fissato nell'ordinanza.**

**Tale autorità, non appena ricevuta la richiesta, incarica prontamente la banca interessata di effettuare il dissequestro dell'importo che supera l'importo fissato nell'ordinanza. L'articolo 26, paragrafo 1 septies si applica in ordine inverso.**

4. **Il presente articolo non preclude ad uno Stato membro di prevedere nel suo diritto interno che il dissequestro di somme che superano l'importo fissato nell'ordinanza contenute in qualsiasi conto mantenuto nel suo territorio sia avviato dalla competente autorità di esecuzione dello Stato membro in questione di sua propria iniziativa.**

*Articolo 28 bis<sup>51</sup>*

*Notificazione o comunicazione (...) al debitore*

1. **L'ordinanza di sequestro conservativo, gli altri documenti di cui al paragrafo 5 e la dichiarazione a norma dell'articolo 27 sono notificati o comunicati al debitore in conformità delle disposizioni del presente articolo (...).**

---

<sup>50</sup> Per standardizzare e velocizzare le procedure, si propone di inserire un modulo supplementare per la richiesta di dissequestro degli importi di entità eccessiva. Si propone che questo modulo sia un allegato della dichiarazione di cui all'articolo 27, in modo che sia trasmesso al creditore contestualmente alle informazioni sul sequestro conservativo di somme. Il modulo in questione dovrebbe anche contenere un punto che informi il creditore degli obblighi che gli derivano dall'articolo 28.

<sup>51</sup> Originariamente articolo 25 della proposta della Commissione.

2. **Se il debitore è domiciliato nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità della legge di quello Stato membro. L'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, procede alla notificazione o comunicazione entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della dichiarazione a norma dell'articolo 27 da cui risulti il sequestro di somme.**
3. **Se il debitore è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'autorità giudiziaria emittente o il creditore, a seconda di chi sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine, trasmette, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della dichiarazione a norma dell'articolo 27 da cui risulti il sequestro di somme, i documenti di cui al paragrafo 1 in conformità dell'articolo XX all'autorità competente dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato. Tale autorità prende, senza indugio, le misure necessarie affinché la notificazione o la comunicazione al debitore sia effettuata in conformità alla sua legislazione.**
- Se lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato è l'unico Stato membro dell'esecuzione, i documenti di cui al paragrafo 5 sono trasmessi all'autorità competente di tale Stato membro al momento della trasmissione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3. In tal caso, tale autorità competente avvia la notificazione o la comunicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione o emissione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 da cui risulti il sequestro di somme.**
- L'autorità competente informa l'autorità giudiziaria emittente e il creditore, a seconda di chi abbia trasmesso i documenti da notificare o comunicare, in merito al risultato della notificazione o comunicazione al debitore.**
4. **Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità delle norme in materia di notifiche e comunicazioni internazionali vigenti nello Stato membro di origine.**

- 5. Al debitore sono notificati o comunicati i documenti seguenti, se necessario, accompagnati da una traduzione o traslitterazione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1:**
- i) l'ordinanza di sequestro conservativo servendosi delle parti A e B del modulo di cui all'articolo 21 ter, paragrafi 2 e 3;**
  - ii) la domanda di ordinanza di sequestro conservativo presentata dal creditore all'autorità giudiziaria;**
  - iii) copia di tutti i documenti presentati dal creditore all'autorità giudiziaria per ottenere l'ordinanza<sup>52</sup>.**
- 6. Se l'ordinanza di sequestro conservativo riguarda più di una banca, al debitore è notificata o comunicata, in conformità del presente articolo, soltanto la prima dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 da cui risulti il sequestro di somme. Ogni successiva dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 è comunicata al debitore senza indugio.**

---

<sup>52</sup> Si potrebbe precisare in un considerando che l'autorità giudiziaria può allegare ulteriori documenti sui quali ha basato la propria decisione, quali resoconti stenografici delle audizioni.

## *Articolo XX*

### *Trasmissione dei documenti*

- 1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili<sup>53</sup>.**
- 2. L'autorità giudiziaria o l'autorità<sup>54</sup> che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1, trasmette, entro un giorno lavorativo dalla ricezione, una ricevuta all'autorità, al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi e avvalendosi del modulo standard<sup>55</sup> definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.**

---

<sup>53</sup> L'articolo XX recepisce la filosofia dell' articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione).

<sup>54</sup> La questione dell'avviso di ricezione della dichiarazione della banca da parte del creditore è prevista dall'articolo 27, paragrafi 1 bis e 1 ter, che richiedono che la dichiarazione della banca sia inviata al creditore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo elettronico equivalente.

<sup>55</sup> Si propone di impostare il modulo standard per l'avviso di ricezione come quello utilizzato nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 (regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti) - v. GU L 324 del 10.12.2007, pag. 90.

*Articolo 29*

*Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari*

**Le somme detenute in** conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal **debitore** o **sono detenuti** da terzi per conto del **debitore** o **dal debitore (...)** per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo **ai sensi del presente regolamento** soltanto nella misura in cui **possono essere sottoposte a sequestro conservativo** a norma della legge **dello Stato membro dell'esecuzione.**

*Articolo 30*

*(spostato all'articolo 43 bis)*

*Articolo 31*

*(spostato all'articolo 43 ter)*

*Articolo 32*

*Importi esenti dal sequestro conservativo<sup>56</sup>*

1. Se (...) **determinati importi sono esenti da sequestro in forza della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, (...) tali importi sono esenti da sequestro conservativo ai sensi del presente regolamento.**
2. (...)

---

<sup>56</sup> L'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 35 bis, paragrafo 3, da leggersi nel contesto dell'articolo 32, potrebbero essere chiariti tramite un considerando formulato come segue:

*Il presente regolamento dovrebbe garantire che il sequestro conservativo del conto del debitore non riguardi importi che sono esenti da sequestro in virtù della legge dello Stato membro dell'esecuzione. A seconda del sistema procedurale applicabile in tale Stato membro, l'importo in questione dovrebbe o essere esentato d'ufficio dall'organismo competente, che potrebbe essere l'autorità giudiziaria, la banca o l'autorità competente per l'esecuzione, prima dell'esecuzione dell'ordinanza o essere esentata su richiesta del debitore dopo l'esecuzione dell'ordinanza. Ove siano soggetti a sequestro conservativo conti esistenti in vari Stati membri e qualora l'esenzione sia stata applicata più di una volta, il creditore dovrebbe avere la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente di uno degli Stati membri dell'esecuzione o, se la legge nazionale dello Stato membro dell'esecuzione interessato lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione di tale Stato membro, l'adeguamento dell'esenzione applicata in tale Stato membro.*

3. (...) **Se, in forza della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati senza che il debitore lo richieda<sup>57</sup>, l'organismo competente per l'esenzione degli importi in tale Stato membro esenta d'ufficio gli importi pertinenti da sequestro conservativo.**
- 3 bis. Se, in forza della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono esentati su richiesta del debitore, gli importi sono esentati da sequestro conservativo su richiesta del debitore come previsto dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera a).**
4. *(inserito nel paragrafo 3)*

*Articolo 33*

*Gerarchia dell'ordinanza di sequestro conservativo*

**L'ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, (...) di un provvedimento nazionale con effetto equivalente nello Stato membro dell'esecuzione<sup>58 59</sup>. (...)**

---

<sup>57</sup> Le informazioni sui diversi tipi di sistemi di esenzione applicabili negli Stati membri dovrebbero essere fornite nel modulo standard rinviando alla rete giudiziaria europea in cui tali informazioni saranno messe a disposizione.

<sup>58</sup> Si potrebbe precisare in un considerando che tale disposizione disciplina anche i casi in cui, a norma del diritto nazionale, taluni provvedimenti di esecuzione sono preminenti rispetto ai provvedimenti conservativi.

<sup>59</sup> Si potrebbe precisare in un considerando che ai fini del presente regolamento le ordinanze in personam contemplate da taluni sistemi giuridici nazionali possono essere considerate "provvedimenti nazionali equivalenti".

## Capo 4

### Mezzi di ricorso avverso un'ordinanza di sequestro conservativo

#### *Articolo 34*

##### *Mezzi di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo*

1. (...) **Su domanda del debitore** all'autorità giudiziaria **competente dello Stato membro di origine l'ordinanza di sequestro conservativo viene revocata o, se del caso, modificata per i seguenti motivi:**
- a) non ricorrono **le condizioni o i requisiti (...) stabiliti dal presente regolamento**<sup>60</sup>;
  - b)<sup>61</sup> **l'ordinanza, la dichiarazione a norma dell'articolo 27 e/o altri documenti di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 5, non sono stati notificati o comunicati al debitore entro 14 giorni dal sequestro conservativo del suo conto o dei suoi conti;**
  - c) **i documenti notificati o comunicati al debitore a norma dell'articolo 28 bis non soddisfano i requisiti linguistici di cui all'articolo 47, paragrafo 1;**
  - d) **importi soggetti a sequestro conservativo superiori all'importo che forma oggetto dell'ordinanza non sono stati dissequestrati conformemente all'articolo 28;**
  - e) **il credito, che il creditore cerca di garantirsi tramite l'ordinanza, è stato pagato in tutto o in parte; oppure**
  - f) **una decisione giudiziaria nel merito**<sup>62</sup> **ha dichiarato infondato il credito che il creditore cercava di garantirsi tramite l'ordinanza; o la decisione giudiziaria è stata annullata, ovvero la transazione giudiziaria o l'atto pubblico, che il creditore cercava di garantirsi tramite l'ordinanza, sono stati annullati**<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Si potrebbero fornire esempi, nei considerando, di situazioni con questo motivo.

<sup>61</sup> Le lettere c), d), e) e f) corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 35 bis (di cui al documento 11713/13).

<sup>62</sup> Cfr. nota in calce n. 25 relativa all'articolo 13, paragrafo 1.

<sup>63</sup> Precedente punto i) dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b) e punto i) dell'articolo 35, paragrafo 3.

2. (...) Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la decisione relativa alla garanzia ai sensi dell'articolo 16 bis è riesaminata qualora le condizioni o i requisiti previsti da tale articolo non siano stati adempiuti. Se, sulla base di un tale ricorso, l'autorità giudiziaria chiede al creditore di fornire una garanzia o una garanzia addizionale, l'articolo 16 bis, paragrafo 3, prima frase, si applica in quanto compatibile e l'autorità giudiziaria indica che l'ordinanza di sequestro conservativo sarà revocata o modificata qualora la richiesta garanzia (addizionale) non sia fornita entro il termine precisato dall'autorità giudiziaria.

3. (...) <sup>64</sup>

4 <sup>65</sup>. Il ricorso di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso se non viene posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro 14 giorni dal giorno in cui il creditore è informato in merito alla domanda di ricorso da parte del debitore a norma del paragrafo 1, lettera b).

A meno che non si sia già posto rimedio mediante altri mezzi, al fine di valutare se il ricorso è concesso o meno ai sensi della lettera b) del paragrafo 1, si considera che è stato posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione:

a) se il creditore richiede all'organo responsabile della notificazione o la comunicazione a norma della legislazione dello Stato membro di origine di notificare o comunicare i documenti al debitore; oppure

---

<sup>64</sup> Il paragrafo 3 del testo originario della proposta della Commissione è stato in parte integrato nel paragrafo 1 e in parte spostato all'articolo 35 ter. I paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono stati spostati all'articolo 35 ter.

<sup>65</sup> Questo paragrafo, che riprende il precedente articolo 35 bis, paragrafo 2 (di cui al documento 11713/13) potrebbe essere chiarito tramite un considerando formulato come segue:

*Se il debitore presenta una domanda di revoca dell'ordinanza di sequestro conservativo sulla base del fatto che l'ordinanza e la dichiarazione della banca non gli sono state notificate o comunicate come previsto dal presente regolamento, tale revoca non gli dovrebbe essere concessa ove sia posto rimedio alla mancata notificazione o comunicazione entro un determinato termine. Per porre rimedio alla mancata notificazione o comunicazione, il creditore dovrebbe chiedere all'organo responsabile per la notificazione o comunicazione nello Stato membro di origine di provvedere affinché i documenti siano notificati o comunicati mediante lettera raccomandata al debitore o, qualora il debitore abbia convenuto di andare di persona a ritirare i documenti presso l'autorità giudiziaria, di fornire alla stessa le necessarie traduzioni dei documenti.*

- b) nel caso in cui il debitore abbia indicato nella sua domanda di ricorso che accetta di andare di persona a ritirare i documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato d'origine e il creditore fosse responsabile della fornitura delle traduzioni, se il creditore trasmette a detta autorità giudiziaria le traduzioni richieste a norma dell'articolo 47, paragrafo 1.

L'organo responsabile della notificazione o la comunicazione a norma della legislazione dello Stato membro di origine notifica o comunica senza indugio, su richiesta del creditore a norma della lettera a), i documenti al debitore per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dal debitore conformemente al paragrafo 6.

Ove il creditore sia responsabile dell'avvio della notificazione o comunicazione dei documenti di cui all'articolo 28 bis, si può porre rimedio a una mancata notificazione o comunicazione solo se il creditore dimostra di aver preso tutte le misure che era tenuto a prendere per provvedere alla notificazione o comunicazione iniziale dei documenti.

5. Il ricorso di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso a meno che il creditore non fornisca al debitore le traduzioni richieste a norma del presente regolamento entro 14 giorni dal giorno in cui il creditore è informato in merito alla domanda di ricorso da parte del debitore a norma del paragrafo 1, lettera c).

Il paragrafo 4, secondo e terzo comma, si applica se del caso.

6. Nella domanda di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il debitore indica un indirizzo al quale i documenti e le traduzioni di cui all'articolo 28 bis possono essere inviati conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo o, in alternativa, indica che accetta di ritirare di persona tali documenti presso l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine.

*Mezzi di ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo*

1. (...) **In deroga agli articoli 34 e 35 bis, su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente o, se la legge nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro:**
  - a) è limitata in quanto alcuni importi **contenuti** nel conto **dovrebbero essere esenti da sequestro in conformità dell'articolo 32, paragrafo 3bis, o non si è tenuto o non si è tenuto conto correttamente degli importi esenti da sequestro nell'attuazione dell'ordinanza in conformità dell'articolo 32, paragrafo 3; oppure**
  - b) cessa per i seguenti motivi:
    - (i) il conto bancario su cui è effettuato il sequestro conservativo è **escluso dal campo d'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5;**
    - (ii) **l'esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico, che il creditore cercava di garantirsi tramite l'ordinanza, è stata rifiutata nello Stato membro dell'esecuzione<sup>66</sup>;**
    - (iii) (...) **l'esecutività della decisione giudiziaria, che il creditore cercava di garantirsi tramite l'ordinanza, (...) è stata sospesa nello Stato membro d'origine; oppure**
    - (iv) **si applica l'articolo 34, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) o f). L'articolo 34, paragrafi 4, 5 e 6 si applica in quanto compatibile.**

---

<sup>66</sup> Questo punto riguarda le situazioni di rifiuto dell'esecuzione di cui agli articoli 46, 58 e 59 del regolamento n. 1215/2012 (rifusione del regolamento Bruxelles I).

2. (...)
3. (...)
4. (...) **Su domanda del debitore all'autorità giudiziaria competente nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo in tale Stato membro cessa se è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.**
5. (...) <sup>67</sup>

*Articolo 35 bis*

*Altri mezzi di ricorso disponibili al debitore e al creditore*

- 1 <sup>68</sup>. (...) **In qualunque momento il debitore o il creditore può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo di modificare o revocare l'ordinanza** in ragione del fatto che le circostanze **sulla cui base** è stata emessa sono mutate (...).
- 1 bis. **L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo può anche, se la legge dello Stato membro di origine lo consente, modificare o revocare, di propria iniziativa e in qualunque momento, l'ordinanza in ragione delle mutate circostanze.**
2. **In qualunque momento, in ragione del fatto che hanno convenuto di liquidare il credito, il debitore e il creditore possono presentare congiuntamente domanda, all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo, di revoca o modifica dell'ordinanza di sequestro conservativo o all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione oppure, se la legge nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro, di cessazione o limitazione della relativa esecuzione.**

---

<sup>67</sup> Il paragrafo 5 del testo originario della proposta della Commissione è stato in parte integrato nei paragrafi 1 e 3 e in parte spostato all'articolo 35ter; i paragrafi 6, 7, 8 e 9 sono stati spostati all'articolo 35 ter.

<sup>68</sup> Questo paragrafo riprende l'articolo 40 della proposta della Commissione.

3. **In qualunque momento il creditore può presentare domanda all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione o, se la legge nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione in tale Stato membro, di modifica dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo che comporta l'adeguamento all'esenzione applicata in tale Stato membro in virtù dell'articolo 32 sulla base del fatto che sono già state applicate altre esenzioni per importi sufficientemente elevati in relazione a uno o più conti tenuti in uno o più altri Stati membri e che pertanto si rende opportuno un adeguamento.**

*Articolo 35 ter*

*Procedura per i mezzi di ricorso di cui agli articoli 34, 35 e 35 bis*

- 1<sup>69</sup>. La domanda **relativa a un ricorso di cui agli articoli 34 e 35 o all'articolo 35bis** è presentata con il modulo per il ricorso definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2. La domanda può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è presentata.
- 2<sup>70</sup>. La decisione è comunicata alle altre parti.
- 3<sup>71</sup>. (...) **Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 35 bis, paragrafo 2, la (...) decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti hanno avuto la possibilità di sostenere la propria tesi anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione disponibili in virtù della legge nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati.**

---

<sup>69</sup> Il presente paragrafo riunisce le ultime due frasi, rispettivamente, degli articoli 34, paragrafo 3 e 35, paragrafo 5.

<sup>70</sup> Il presente paragrafo riunisce l'articolo 34, paragrafo 4 e l'articolo 35, paragrafo 6 con la modifica delle lettere a) b) e c) di tali disposizioni.

<sup>71</sup> Questo paragrafo è una fusione dell'articolo 34, paragrafo 5 e dell'articolo 35, paragrafo 7.

4. La decisione è emessa senza indugio e comunque non oltre 21 (...) giorni dalla data alla quale l'autorità giudiziaria o, se la legge nazionale lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per la sua decisione. La decisione è comunicata alle parti.
- 5<sup>72</sup>. La decisione di **revocare** o modificare l'ordinanza **di sequestro conservativo** e la decisione **di limitare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo o di porvi fine** sono immediatamente esecutive.
- a)<sup>73</sup> **Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro di origine, l'autorità giudiziaria, in conformità dell'articolo XX, trasmette senza indugio la decisione sul ricorso all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione utilizzando il modulo definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2. Non appena ricevuta la decisione sul ricorso, quest'ultima autorità provvede immediatamente affinché essa sia attuata. (...)**
- Ove la decisione sul ricorso riguardi un conto bancario tenuto nello Stato membro di origine, l'attuazione in relazione a tale conto bancario è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine.**
- b) **Se il ricorso è stato presentato nello Stato membro dell'esecuzione, la decisione sul ricorso è attuata in conformità della legislazione di tale Stato membro.**

---

<sup>72</sup> Questo paragrafo è una fusione dell'articolo 34, paragrafo 6 e dell'articolo 35, paragrafo 8.

<sup>73</sup> Questo paragrafo riprende il paragrafo 7 dell'articolo 34.

*Articolo 36*

(...)<sup>74</sup>

*Articolo 37*

*Impugnazione*

**Ciascuna parte ha il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 34, 35 o all'articolo 35bis (...). L'impugnazione è presentata con l'apposito modulo definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.**

*Articolo 38*

*Diritto di costituire garanzie (...) in sostituzione del sequestro conservativo*

**Su domanda del debitore**

- i) l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di sequestro conservativo può disporre il dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo se il debitore fornisce a detta autorità una garanzia in ragione dell'importo dell'ordinanza, o una garanzia alternativa<sup>75</sup> in una forma ammessa dalla legge dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria (...) e di valore almeno equivalente a tale importo (...).**
- ii) l'autorità giudiziaria competente, o se la legge nazionale lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione può porre termine all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell'esecuzione se il debitore fornisce a detta autorità giudiziaria o autorità una garanzia pari all'importo sottoposto a sequestro conservativo in tale Stato membro, o una garanzia alternativa in una forma ammessa dalla legge dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità giudiziaria (...) e di valore almeno equivalente a tale importo (...).**

---

<sup>74</sup> La tutela della parte più debole (consumatore) è ora trattata nella norma di competenza (articolo 6, paragrafo 4).

<sup>75</sup> Come per la garanzia ai sensi dell'articolo 16 bis, una garanzia alternativa in sostituzione del sequestro conservativo potrebbe, ad esempio, essere costituita da una garanzia bancaria o un'ipoteca.

**(...) Al dissequestro delle somme sottoposte a sequestro conservativo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24 e 26. La costituzione della garanzia in sostituzione del sequestro conservativo è comunicata al creditore in conformità della legislazione nazionale.**

*Articolo 39*

*Diritti dei terzi*

- 1. Il diritto di un terzo di contestare un'ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di origine.**
- 2. Il diritto di un terzo di contestare l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione.**
- 3. Fatte salve le altre norme di competenza previste dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, sono competenti, per ogni azione promossa da un terzo:**
  - a) a contestare un'ordinanza di sequestro conservativo, le autorità giudiziarie dello Stato membro d'origine e**
  - b) a contestare l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo nello Stato membro dell'esecuzione, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione o, se la legge nazionale di tale Stato membro lo prevede, l'autorità competente per l'esecuzione.**

*Articolo 40*  
*(spostato all'articolo 38 ter)*

## **Capo 5**

### **Disposizioni generali**

*Articolo 40 bis*

*Legalizzazione o altra formalità analoga*

**Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.**

*Articolo 41*

*Assistenza legale (...)*

Nel procedimento per **ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo** non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto. **Nei procedimenti a norma del capo 4 non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che a norma della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria o dell'autorità adita della domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti<sup>76</sup>.**

---

<sup>76</sup> Questa disposizione è stata allineata all'articolo 41, paragrafo 3 del regolamento n. 1215/2012 (rifusione del regolamento Bruxelles I).

*Articolo 42*

(...)

*Articolo 43*

*Spese di giudizio*

Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un'ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento equivalente a livello nazionale o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale (...). (...)

*Articolo 43 bis*<sup>77</sup>

Costi *sostenuti* dalle banche

1. Una banca (...) è autorizzata a chiedere il pagamento o il rimborso **al creditore o al debitore** dei costi sostenuti per **attuare un'ordinanza di sequestro conservativo (...)** **soltanto se la banca, a norma della legge dello Stato membro dell'esecuzione**, ha diritto a tale pagamento o rimborso per provvedimenti **nazionali equivalenti (...)**.
2. **I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono (...)** **determinati (...)** **tenendo conto della complessità dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti**<sup>78</sup>.
3. (...) **I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per fornire informazioni sul conto ai sensi dell'articolo 17 non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per fornire informazioni sul conto nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.**

---

<sup>77</sup> Originariamente articolo 30 della proposta della Commissione.

<sup>78</sup> Gli Stati membri dovranno comunicare, a norma dell'articolo 48, se le banche sul loro territorio siano autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti e, in caso affermativo, se i compensi sono addebitati al debitore o al creditore.

*Articolo 43 ter*<sup>79</sup>

*Compensi addebitati dalle autorità*

(...) I compensi addebitati da **qualsiasi** autorità o altro organo dello **Stato membro** dell'esecuzione **per il trattamento o l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo o per fornire informazioni sul conto ai sensi dell'articolo 17 (...)** sono **determinati in base ad una tabella di compensi o ad un'altra serie di norme stabilite** in anticipo da ciascuno Stato membro (...) e **indicanti in modo trasparente i compensi applicabili. Nell'elaborare tale tabella o analoga serie di norme, uno Stato membro può tener conto dell'importo dell'ordinanza e della complessità del relativo trattamento. Ove applicabile, i compensi non possono essere superiori a quelli addebitati in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti.**

*Articolo 44*

*Termini*

Se non le è possibile, in circostanze eccezionali<sup>80</sup>, rispettare i **termini** previsti **all'articolo 17, paragrafo 5 ter, all'articolo 21 bis, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 1 ter, seconda frase, all'articolo 28 bis, paragrafi 2, 3 e 6, all'articolo 34, paragrafo 4 e all'articolo 35 ter, paragrafi 4 e 5**, l'autorità giudiziaria o l'autorità **interessata** adotta quanto prima le misure ivi disposte. (...)

---

<sup>79</sup> Originariamente articolo 31 della proposta della Commissione.

<sup>80</sup> Un considerando potrebbe chiarire che la complessità giuridica o fattuale del caso può essere considerata, nella fattispecie, una circostanza eccezionale.

## *Articolo 45*

### *Rapporto con le norme processuali nazionali*

1. Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto **dello Stato membro in cui ha luogo la procedura**<sup>81</sup>.
2. **Gli effetti dell'apertura della procedura di insolvenza sugli atti di esecuzione individuali, quale l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.**

## *Articolo 45 bis*

### *Protezione dei dati*

1. **I dati personali, ottenuti, trattati o trasmessi nel quadro del presente regolamento sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati ottenuti, trattati o trasmessi e possono essere utilizzati soltanto a tal fine.**
2. **L'autorità competente, l'autorità d'informazione e gli altri soggetti responsabili dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo non possono conservare i dati di cui al paragrafo 1 oltre il periodo necessario per le finalità per le quali sono stati ottenuti, trattati o trasmessi, che in ogni caso non può superare i 6 mesi dopo la fine del procedimento e, durante il periodo di conservazione, garantiscono un'appropriata sicurezza dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati trattati o conservati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.**

---

<sup>81</sup> In un considerando si potrebbero fornire esempi di questioni procedurali disciplinate dal diritto nazionale (ad esempio le questioni del chi deve fornire le traduzioni richieste nel quadro del progetto di regolamento e chi ne sostiene i costi (in via preliminare e alla fine).

(...) Il presente regolamento lascia **impregiudicata** l'applicazione:

- a) del regolamento (CE) n. 1393/2007<sup>82</sup>, **tranne per quanto previsto nel presente regolamento all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafi 3 e 5 bis, all'articolo 21, paragrafo 1 quater, all'articolo 24, paragrafi 3 e 6, all'articolo 27, paragrafi 1 bis e 1 ter, all'articolo 28 bis, paragrafi 1, 3, 5 e 6, all'articolo XX, all'articolo 34, paragrafo 4, all'articolo 35 ter, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 47, paragrafo 1;**
- b) del regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>83</sup>;
- c) **del regolamento (CE) n. 1346/2000<sup>84</sup>;**
- d) della direttiva 95/46/CE<sup>85</sup> (...) **tranne per quanto previsto nel presente regolamento all'articolo 17, paragrafo 6 e all'articolo 45 bis;**
- e) **del regolamento (CE) n. 1206/2001<sup>86</sup>;**
- f) **del regolamento (CE) n. 864/2007<sup>87</sup>, tranne per quanto previsto nel presente regolamento all'articolo 16 ter, paragrafo 4.**

---

<sup>82</sup> Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

<sup>83</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

<sup>84</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

<sup>85</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>86</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28.5.2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.06.2001, pag. 1).

<sup>87</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

*Lingue*

1. (...) I documenti elencati nell'articolo 28 bis, paragrafo 5, punti i) e ii) da notificare o comunicare al debitore che non sono nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o, ove coesistano diverse lingue ufficiali nello stesso Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il debitore è domiciliato o in un'altra lingua ad esso comprensibile, sono accompagnati da una traduzione o traslitterazione in una di tali lingue<sup>88</sup>. I documenti elencati nell'articolo 28 bis, paragrafo 5, punto iii) non devono essere tradotti. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può decidere che determinati documenti debbano, in via eccezionale, essere tradotti o traslitterati per consentire al debitore di far valere i suoi diritti.
2. (...) Qualsiasi documento da indirizzare, a norma del presente regolamento, a un'autorità giudiziaria o a un'autorità competente (...) può essere anche in un'altra (...) lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare tale lingua.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

---

<sup>88</sup> Cfr. nota in calce n. 81 relativa all'articolo 45.

*Articolo 48*

*Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri*

1. Entro ...<sup>89</sup> (...) gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) le **autorità giudiziarie designate** come competenti per l'emissione di un'**ordinanza di sequestro conservativo (articolo 6, paragrafo 6)**;
  - a ter) l'autorità designata come competente per ottenere informazioni sui conti bancari (articolo 17)**;
  - b) i modi per ottenere informazioni **sui conti bancari** disposti (...) dal diritto nazionale (articolo 17, paragrafo 5);
  - c) l'autorità giudiziaria presso cui presentare ricorso (...) (articolo 22);
  - (c bis) l'autorità o le autorità designate come competenti per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o la comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti nel quadro del presente regolamento (articolo 4, punto 14 bis)**;
  - d) l'autorità competente per l'esecuzione dell'**ordinanza di sequestro conservativo** ai sensi del capo 3;
  - e) la misura in cui su conti congiunti e conti di intestatari si può procedere a sequestro conservativo in forza del diritto nazionale (articolo 29);
  - f) le norme applicabili agli importi esenti dal **sequestro** ai sensi del diritto nazionale (articolo 32);
  - g) **se, a norma del diritto nazionale, le banche sono autorizzate ad addebitare compensi per l'attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e in caso affermativo, la parte tenuta al pagamento dei compensi in via preliminare e alla fine (articolo 43 bis)**;

---

<sup>89</sup> Sei mesi prima della data di applicazione del regolamento

**g bis) la tabella dei compensi o altra serie di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 43 ter);**

**h) se è conferito un ordine gerarchico ai provvedimenti nazionali equivalenti in forza del diritto nazionale (articolo 33);**

**i) l'autorità giudiziaria o, se del caso, l'autorità di esecuzione competente per un ricorso (articolo 34, paragrafo 1, articolo 35, paragrafo 1 o articolo 35, paragrafo 4);**

**(i bis) le autorità giudiziarie presso cui presentare ricorso (...), l'eventuale termine per la presentazione di tale ricorso a norma del diritto nazionale e l'evento che fa decorrere il termine (articolo 37);**

**j) un'indicazione delle spese di giudizio (...) (articolo 43); e**

**k) le lingue accettate per le traduzioni dei documenti (articolo 47, paragrafo 2).**

(...) Gli Stati membri **comunicano alla Commissione** qualsiasi **successiva** modifica di tali informazioni (...).

3. La Commissione mette le informazioni a disposizione del pubblico con tutti i mezzi adeguati, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

*Articolo 49*

***Elaborazione e successiva modifica dei moduli***

La Commissione (...) adotta atti **di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 21 ter, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo XX, paragrafo 2, all'articolo 35 ter, paragrafo 1, all'articolo 35 ter, paragrafo 5, lettera a) e all'articolo 37. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2 (...).**

*Articolo 50*

***Procedura di comitato***

1. La (...) Commissione (...) è **assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (...).**
3. (...)
4. (...)
5. (...)

## Articolo 51

### Monitoraggio e riesame

1. Entro ...<sup>90</sup>, la Commissione **presenta** al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, **compresa una valutazione:**
  - a) **dell'eventuale inclusione di strumenti finanziari nel campo di applicazione del presente regolamento.**
  - b) **della eventuale estensione della possibilità di fare una richiesta ai sensi dell'articolo 17, e**
  - c) **della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore a seguito dell'attuazione dell'ordinanza di sequestro conservativo possano essere oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'ordinanza**

(...) La relazione è corredata, se del caso, da **una** proposta di modifica del presente regolamento e **da una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.**
2. *(spostato al paragrafo 1)*
3. **Ai fini del paragrafo 1, gli** Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, **su richiesta**, le informazioni riguardanti:
  - a) il numero di domande di **ordinanza di sequestro conservativo** e il numero di casi in cui è stata concessa l'ordinanza (...);
  - b) il numero di domande **di ricorso a norma degli** articoli 34 e 35 (...) e, **possibilmente, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e**
  - c) **il numero di domande di impugnazione a norma dell'articolo 37 e, possibilmente, il numero di casi in cui siffatte impugnazioni hanno avuto esito positivo.**

---

<sup>90</sup> Cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Capo 6**

### **Disposizioni finali**

*Articolo 52*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...<sup>91</sup>, ad eccezione dell'articolo 48, che si applica a decorrere dal ...<sup>92</sup>

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.**

Fatto a ,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---

---

<sup>91</sup> 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>92</sup> Sei mesi prima della data di applicazione del regolamento.